

SECONDO APPROFONDIMENTO ANCE SUL MANUALE SOA 2025: REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE

Posted on 7 Maggio 2026

Category: Opere pubbliche

ANCE ha pubblicato **un secondo** approfondimento sul nuovo manuale SOA 2025, approvato da ANAC, che recepisce il D. Lgs. n. 36/2023 e i successivi correttivi, dedicato ai **requisiti di ordine speciale dimostrativi delle capacità economico–finanziarie e tecnico–professionali necessarie agli operatori economici per partecipare alle gare d'appalto pubbliche.**

Si fa seguito alla nostra precedente **news del 29 ottobre 2025** "ANAC - Delibera n.413/2025: nuovo Manuale qualificazione SOA per lavori superiori ai 150.000 euro"

Il testo segue il primo approfondimento tematico dedicato alle cause di esclusione e alla digitalizzazione della qualificazione SOA come da nostro precedente **aggiornamento del 25 febbraio 2026** "(Approfondimento ANCE sul Manuale SOA 2025: cause di esclusione e digitalizzazione della qualificazione)".

A differenza dei requisiti di ordine generale – riguardanti appunto l'integrità e l'affidabilità dell'operatore economico – la disciplina dei requisiti speciali evidenzia una maggiore continuità rispetto all'abrogato D.P.R 34/2022, che ha istituito il sistema di qualificazione SOA.

Come il primo, anche il secondo approfondimento ANCE sul Manuale SOA 2025, oltre a fornire un quadro di insieme delle singole disposizioni operative rese dall'ANAC, si caratterizza per specifici approfondimenti "FOCUS".

Tra gli argomenti di maggiore rilievo affrontati, si rinvengono i seguenti paragrafi:

Quadro normativo e verifica dei requisiti speciali (par. 1)
I requisiti speciali sono disciplinati dall'art. 18, comma 5 e seguenti dell'Allegato II.12, D. Lgs. n. 36/2023. La loro verifica è affidata alle SOA ed è svolta in sedi di:

- Primo rilascio;
- Rinnovo;
- Verifica triennale;
- Variazioni minime e trasformazioni societarie.

Modalità:

- **Dichiarazioni sostitutive (D.P.R. 445/2000);**
- **Documentazione a corredo.**

Strumenti centrali:

- **CEL (certificati di esecuzione lavori)**
- **FVOE (fascicolo virtuale Operatore economico)**
- **Casellario informatico ANAC**

Focus – Mantenimento requisiti:

la perdita dei requisiti speciali è nella maggior parte dei casi riconducibile alla mancanza ab origine del requisito stesso. Esistono tuttavia ipotesi concrete in cui eventi successivi al rilascio possono determinare la **decadenza o il ridimensionamento dell'attestazione, tra queste:**

- Dimissioni direttore tecnico;
- Risoluzione anticipata del contratto di avvalimento o di affitto d'azienda;
- perdita certificazioni di qualità ISO 9001 necessaria per la qualificazione di importo pari o superiore alla classifica III.

Requisiti di ordine speciale (par. 2)

Finalità: dimostrare la **capacità concreta di esecuzione lavori pubblici.**
Tipologie:

- Idoneità professionale;
- Capacità economica e finanziaria;
- Adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
- Adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- Adeguato organico medio annuo.

Focus – come i requisiti speciali determinano categoria e classifica SOA:

- **Verifica tecnica:** la SOA accerta che i CEL prodotti documentino lavori eseguiti nella categoria richiesta per un importo complessivo non inferiore al 90% della classifica richiesta, con almeno un lavoro di punta (40 %, un lavoro, 55%, due, o 65%, tre)
- **Verifica economica:** la Soa accerta che la cifra d'affari in lavoro copra l'importo della classifica richiesta e che siano rispettate le soglie minime di incidenza del costo del personale (15% o 10%) e delle attrezzature tecniche (2%) sulla cifra d'affari stessa.

Adeguata capacità tecnica (par. 3)

Costituiscono indici del possesso di **adeguata capacità tecnica** la presenza di:

- **direzione tecnica:** per il direttore tecnico continua ad essere previsto l'obbligo del titolo tecnico per le **classifiche pari o superiori alla IV** (laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, laurea breve o diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, diploma di perito industriale o di geometra; per le **classifiche inferiori alla IV** è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito edile, ovvero il requisito di esperienza quinquennale comprovata da idonei Cel. **Regime transitorio**: Direttore tecnico ante 1° luglio 2023.
- **Idoneità tecnica per i beni culturali:** le categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24, OS25 seguono **regole diverse da quelle ordinarie** su tre aspetti principali: idoneità tecnica, utilizzo dei CEL e requisiti del direttore tecnico.

- **staff tecnico:** necessario per qualificazione alla progettazione**. Composizione:** soggetti in **possesso di laurea** (ingegneri, architetti, geologi) e da **diplomat**i, tutti **assunti a tempo indeterminato**.
- **operai qualificati con patentino:** per la qualificazione nelle categorie specializzate per le quali i contratti collettivi nazionali di lavoro richiedono operai con patentino certificato. Il numero minimo di operai richiesti è in base alla classifica SOA. Per la dimostrazione del requisito l'impresa presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 e Libro Unico de Lavoro. Per OS 21 i soggetti abilitati all'erogazione dei corsi di formazione e all'emissione dei certificati di "Addetto alla conduzione di macchine complesse per la perforazione" devono rispettare l'Accordo Stato-Regioni 53/2012.
- **stabilimento industriale: per le** categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 serve un **adeguato stabilimento industriale adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria per tutta la durata dell'attestazione** tramite titolo di proprietà , contratto di locazione o altro atto equipollente. **Non è ammesso il comodato**. Documento richiesti: la dichiarazione sostitutiva, titolo di disponibilità dello stabilimento e apertura unità locale presso il medesimo stabilimento con codice **Ateco coerente** con la produzione prevista.

L'esperienza maturata nei lavori eseguiti (par. 4)

L'adeguata idoneità tecnica è dimostrata anche con la pregressa esperienza documentata dall'impresa nell'esecuzione dei lavori in ogni singola categoria mediante: **monte lavori** ed i **lavori di punta**.
L'unico mezzo di dimostrazione dei lavori eseguiti sono i **certificati di esecuzione dei lavori (CEL)** e devono essere completi di documentazione tecnica e contabile. I lavori subappaltati sono valutabili con limiti e regole specifiche.
Alcune categorie **(OG/OS)** hanno **requisiti particolari** (es. impianti, beni culturali, bonifiche).
Per lavori all'estero serve certificazione **CELMAE**.
Ai fini della qualificazione SOA **sino alla III classifica** la dimostrazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori può avvenire con l'esibizione di **CEL** della cui condotta sia stato responsabile uni dei **direttori tecnici**.
Ammesse **rivalutazioni importi ISTAT**
Il **CEL** deve essere corretto, coerente e **verificabile dalla SOA**.
In particolare il manuale SOA 2025 e il Comunicato del Presidente ANAC del 3 ottobre 2023 disciplinano alcune ipotesi specifiche che si discostano dalla regola ordinaria di rilascio ed utilizzo dei CEL, in tal senso la nota ANCE al paragrafo 4.7: Maggiori importi per **compensazione e adeguamento prezzi**; CEL e **Accordi Quadro**; CEL per **contraenti generali e concessionari**

Procedure operative delle SOA per le verifiche di veridicità (par. 5)

Il manuale SOA 2025 fornisce indicazioni operative specifiche sulle modalità con cui le SOA devono condurre i riscontri di veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate dall'impresa.

Operatività dell'accesso al FVOE da parte delle SOA (par. 6)

Il FVOE è la **piattaforma digitale che raccoglie e aggiorna le informazioni e i documenti rilevanti ai fini della qualificazione**. Le SOA accedono tramite il portale ANAC o sistemi interoperabili. Il principio operativo rilevante è quello della non duplicazione delle verifiche: se un requisito è già validato nel FVOE, non seve ripetere il controllo.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia all'approfondimento sul nuovo Manuale SOA 2025 di ANCE.